Pubblicato il 11/10/2024

N. 08145/2024REG.PROV.COLL.
N. 08324/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8324 del 2020, proposto da Systema Ambiente s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Giustino Ciampoli, Avilio Presutti e Alberto Cappellini, con domicilio eletto presso lo studio Avilio Presutti in Roma, piazza San Salvatore in Lauro 10;

contro

Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Piera Pujatti, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;

Provincia di Brescia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Magda Poli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina, n. 42;

nei confronti

Comune di Montichiari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Ballerini e Marco Ciapponi, con domicilio eletto presso lo studio Marco Ciapponi in Roma, via Lazio n. 9;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 280/2020

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia, della Provincia di Brescia e del Comune di Montichiari;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2024 il Cons. Sergio Zeuli

Viste le conclusioni delle parti come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dalla parte appellante per l'annullamento dell'Atto Dirigenziale n. 641/2017 dell'8 marzo del 2017 del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile della Provincia di Brescia, che ha rigettato l'istanza di ampliamento della discarica di rifiuti sita in Comune di Montichiari, località Cascina Casalunga di Vighizzolo.

A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze di fatto:

- il progetto di ampliamento proposto prevedeva un aumento di volumetria di circa 190.000 metri cubi, la cui realizzazione non comportava l'aumento del perimetro dell'area interessata dall'impianto, trattandosi di un mero rimodellamento della sommità dell'invaso;

- a fondamento del diniego sono state poste le previsioni del P.R.G.R. approvato con delibera n. X/1990/2014 che ha introdotto un nuovo criterio escludente, denominato fattore di pressione, che impedisce la realizzazione di discariche nel caso di superamento di un determinato rapporto tra la volumetria degli impianti esistenti e la superficie territoriale su cui l'impianto ricade, in luogo del previgente criterio, fondato esclusivamente sul dato superficiario, previsto dalla precedente pianificazione;

- in particolare il provvedimento impugnato si fonda sulla previsione transitoria di cui al par. 14.6.3. dell'appendice 1 alle NTA del P.R.G.R. che, in attesa della definitiva determinazione della Giunta regionale del fattore di pressione, prescriveva che non potessero essere autorizzati né nuovi impianti, né modifiche di quelli esistenti, nei territori nei quali la realizzazione del progetto fosse suscettibile di comportare il superamento della soglia-limite del suddetto rapporto, pari a 160.000 metri cubi per chilometro quadrato, o nei territori ove tale soglia risultasse già superata;

- la Provincia di Brescia, dopo aver riscontrato il superamento della predetta soglia limite nel territorio comunale di Montichiari, ritenendo applicabile la disposizione, ha negato l'autorizzazione al sovralzo, malgrado il progetto non comportasse ulteriore consumo di suolo e dunque non potesse considerarsi una modifica in base alle previsioni delle NTA del P.R.G.R.;

- la parte appellante proponeva ricorso avverso il diniego, deducendo la violazione e l'erronea interpretazione delle disposizioni del P.R.G.R. e, in subordine, l'illegittimità di queste ultime per contrasto con la normativa nazionale e regionale;

- in pendenza del ricorso, la Regione Lombardia adottava la D.G.R. n. X/7144/2017 del 2 ottobre del 2017 con la quale determinava in via definitiva le soglie limite del fattore di pressione;

- quest'ultima delibera prevedeva l'applicazione del fattore di pressione alle modifiche di discariche esistenti, sicché, per evitare il rischio di acquiescenza, la parte appellante proponeva avverso la stessa motivi aggiunti, denunziandone parimenti l'illegittimità;

- infine, sempre con ulteriore ricorso per motivi aggiunti, veniva impugnata anche la D.G.R. X/7680 del 20 febbraio del 2018, con cui la Regione, nell'apportare chiarimenti e precisazioni alle NTA aveva richiamato le previsioni del P.R.R. approvato con le ricordate DD.GG.RR. n. X/1990/2014 e n. X/7144/2017;

La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso e i successivi motivi aggiunti.

Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:

I . 1) Quanto alla sentenza appellata: contraddittorietà ed insufficienza della motivazione; violazione del principio "tempus regit actum"; falsa applicazione e/o scorretta interpretazione delle disposizioni delle NTA del P.R.G.R. (in particolare, l'art. 13 comma 4 delle NTA e il par. 14.6.3 dell'appendice 1 alle medesime NTA);

I.2) quanto al provvedimento di diniego principaliter impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio: violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 4, delle NTA al P.R.G.R. e dei parr.14.5 e 14.6.3 dell'appendice 1 alle medesime NTA; insussistenza di legittimo presupposto; erroneità e irrilevanza della motivazione (I motivo del ricorso introduttivo, pagg. 6-8);

II.1) Quanto alla sentenza appellata: violazione dei principi in materia di interesse all'impugnazione; apoditticità della motivazione; omessa pronunzia;

II.2) Quanto alla previsione di cui all'ultimo paragrafo dell'allegato A della D.G.R. n. X/7144/2017: sviamento di potere (III motivo dell'atto di motivi aggiunti in data 4.12.2017, pag. 9)

III.1) Quanto alla sentenza appellata: travisamento della censura; violazione dei principi in materia di giudizio di legittimità; irrilevanza e contraddittorietà della motivazione; omessa pronunzia; violazione del principio di proporzionalità;

III.2) Quanto alla previsione di cui al par. 14.6.3 della Appendice 1 alle NTA del P.R.G.R., approvato con la D.G.R. n. X/1990/2014, e alla sua conferma da parte della D.G.R. n. X/7144/2017: irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità, nonché eccesso di potere sotto il profilo della carenza di motivazione (IV motivo del ricorso introduttivo, pagg. 12-15, e VIII motivo dell'atto di motivi aggiunti, pagg. 15-18)

III.3) Quanto al provvedimento di diniego principaliter impugnato con il ricorso introduttivo: illegittimità derivata dall'applicazione di una disposizione illegittima (ricorso introduttivo, pag. 8)

V . 1) Quanto alla sentenza appellata: contraddittorietà ed insufficienza della motivazione; violazione del principio "tempus regit actum"; falsa applicazione e/o scorretta interpretazione delle disposizioni delle NTA del P.R.G.R.; violazione dei principi in

materia di interesse all'impugnazione; apoditticità della motivazione; omessa pronunzia; travisamento della censura; violazione dei principi in materia di giudizio di legittimità; violazione del principio di proporzionalità;

IV.2) Quanto alla D.G.R. n. X/7680/2018 nelle parti in cui ha riprodotto e richiamato le impugnate previsioni del P.R.G.R. approvato con la D.G.R. n. X/1990/2014 e della D.G.R. n. X/7144/2017: illegittimità derivata ed illegittimità dell'atto presupposto; erroneità dei presupposti (motivo aggiunto avverso la D.G.R. n. X/7680/2018, pagg. 7-8).

V In subordine, la parte appellante solleva una questione di pregiudizialità, con richiesta di rimessione alla Corte di giustizia, per contrasto delle contestate norme del P.R.G.R. della Lombardia e della legge regionale Lombardia n.12 del 2007, alla normativa europea.

2. Si sono costituiti in giudizio la regione Lombardia, la provincia di Brescia ed il comune di Montichiari, tutti contestando l'avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.

DIRITTO

3. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, opposta dalla parte appellata che segnala che la parte appellante, nel 2021, ha presentato una nuova comunicazione di variante non sostanziale, rispetto all'autorizzazione ambientale della discarica in comune di Montichiari, oggetto di diniego assunto con atto n. 1045/2022.

Diniego avverso il quale la stessa parte ha proposto ricorso, che è stato accolto parzialmente con la sentenza n. 326/20023 avverso la quale la provincia di Brescia ha interposto appello.

3.1. L'eccezione va respinta perché la seconda richiesta ha ad oggetto un provvedimento con diverso contenuto, perché la parte chiede all'amministrazione di prendere atto che, con una modifica del materiale di contenimento dell'invaso della discarica, che ha ridotto lo spessore delle pareti, si è riuscito ad ottenere un migliore sfruttamento del sito, senza aumento dei volumi originariamente autorizzati.

Di conseguenza, i beni della vita oggetto dei due procedimenti sono diversi, perché nel presente la parte chiede invece di riconoscere la fondatezza della sua pretesa a non vedersi applicato il criterio del fattore di pressione all'impianto preesistente, anche se intende ottenere l'aumento della volumetria di rifiuti da trattare, richiesta che, nella nuova istanza – che, come detto, non prevede un aumento dei volumi già autorizzati - non ha reiterato.

Dunque l'esito del gravame avente ad oggetto quest'ultima non è suscettibile di incidere in modo decisivo sull'attualità ed immediatezza dell'interesse azionato in questo processo.

3.2. Aggiungasi che l'eventuale illegittimità del diniego impugnato in questa sede, potrebbe consentire alla parte di esercitare un'azione risarcitoria nei confronti delle amministrazioni appellate, il che, già di per sé, configura, in capo alla stessa, l'attualità dell'interesse a coltivare il presente gravame.

4. Venendo al merito, il primo motivo d'appello contesta alla sentenza impugnata di aver violato il principio cd. del *"tempus regit actum"* e dunque di avere erroneamente applicato le previsioni di cui al paragrafo 14.6.3 dell'appendice alle NTA, anche alla discarica gestita dalla parte appellante, nonostante questa fosse già stata autorizzata in precedenza.

In questa prospettiva, quest'ultima evidenzia la contraddittorietà del percorso logico seguito dal primo giudice che ha ritenuto inammissibili, per carenza di interesse, i motivi aggiunti proposti avverso la delibera X/7144/2017 perché le ragioni che ostavano all'accoglimento della richiesta di ampliamento erano già presenti nella delibera del 2014, salvo poi attribuire portata interpretativa delle precedenti previsioni, alla suddetta delibera del 2017 che quindi sarebbe comunque lesiva della sua sfera giuridica, se non altro in via indiretta.

5. Il secondo motivo d'appello - che può essere esaminato congiuntamente al primo, per parziale sovrapponibilità dei rispettivi presupposti - contesta il capo di sentenza che, conseguentemente, ha dichiarato il difetto di interesse ad impugnare le modifiche introdotte con la deliberazione del 2017, rispetto alle originarie previsioni contenute nella delibera del 2014.

Al contrario, la parte appellante sostiene che l'annullamento della Delibera di Giunta del 2017, comportando l'impossibilità di tener conto delle precisazioni ivi contenute, avrebbe palesato l'esistenza del vizio di eccesso di potere per sviamento delle previsioni contenute nella prima delibera, corroborando i motivi di illegittimità da lei sollevati.

6. Entrambi i motivi sono infondati perché il primo giudice, fondandosi sulla chiarezza delle previsioni contenute nel paragrafo 14.6.3. in ordine all'immediata operatività del criterio detto del "fattore di pressione" alle discariche esistenti, applicabile – come si dirà subito appresso – anche alle modifiche delle discariche che non comportassero un ulteriore consumo di suolo, si è limitato ad utilizzare il contenuto della delibera del 2017, come mero dato interpretativo che confermava detta previsione e rendeva palese l'intenzione della regione Lombardia di far divenire definitiva l'applicabilità del criterio del fattore di pressione, a tutte le discariche presenti sul territorio regionale.

Dunque, il primo giudice ha correttamente escluso che vi fosse un interesse della parte ad impugnarne le relative disposizioni, che si erano limitate a precisare le disposizioni provvisorie precedentemente dettate, senza recare ulteriore lesione alla posizione azionata in giudizio.

Del resto la stessa parte appellante, nella sua esposizione in fatto, ha riconosciuto di avere impugnato la delibera del 2017 per precauzione, avendo preso atto che, prima dell'approvazione di quest'ultima, la provincia appellata aveva negato il chiesto ampliamento basando il rigetto sulla delibera del 2014.

7. Il sub-motivo al primo motivo d'appello – seguendone le linee argomentative - contesta alla sentenza impugnata, e, con essa, alle decisioni amministrative, la violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 comma 4 delle NTA del PRGR e dei paragrafi 14.5 e 14.6 punto tre dell'appendice uno alle NTA.

A tal proposito la parte appellante sostiene che le modifiche che potevano ritenersi rilevanti per i criteri localizzativi, sarebbero solo quelle comportanti

consumo di suolo, evenienza che, nel caso di specie, non si sarebbe verificata, con conseguente inapplicabilità della preclusione perché l'aumento di volumetria richiesta non implicava un'estensione della superficie impegnata dall'attività.

Del resto, aggiunge, limitare l'applicazione del nuovo criterio ai soli interventi che comportano modifiche all'estensione dell'impianto non sarebbe *contra legem* né irragionevole nei casi, quali quello in esame, nel quale l'incremento di volumetria non produce un aumento della superficie occupata perché è solo questo l'indice in presenza del quale la vigente normativa individua una modifica soggetta all'applicazione dei nuovi criteri localizzativi e dato che la sola estensione di superficie legittima l'operatività del predetto fattore.

A conferma di quanto dedotto, la doglianza rappresenta infine che, a norma dell'art. 13, comma 4, delle N.T.A. del P.R.G.R. le istanze di modifiche e varianti vanno assoggettate ai nuovi criteri localizzativi, solo se rientrano nella definizione di modifica degli impianti esistenti, di cui al paragrafo 14.5. del P.R.G.R. che, a sua volta, per integrare la nozione, richiede un aumento del consumo di suolo rispetto a quello già autorizzato.

Tanto meno, aggiunge, il par. 14.6.3. dell'appendice 1 alle NTA, nella versione applicabile *ratione temporis* conteneva una diversa definizione del sintagma "modifiche degli impianti esistenti", a conferma che doveva applicarsi quella generale, appena vista e della portata di norma di mero rinvio del citato par. 14.6.3.

Tutto questo, nella prospettiva del motivo in esame, escluderebbe che il nuovo parametro del cd. "fattore di pressione" potesse essere applicato alle discariche autorizzate in base alla previgente disciplina.

7.1. Il motivo è infondato perché la norma contenuta nel paragrafo 14.6.3., come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, ha introdotto l'immediata applicabilità del criterio escludente del fattore di pressione anche agli impianti esistenti, a prescindere dal se la modifica comporti o meno un aumento del consumo di suolo.

Non è infatti l'apprensione di una maggiore superficie di terreno, il bene giuridico tutelato che detto criterio vuole preservare. Piuttosto esso tende, nell'ottica di prevenire o ridurne la saturazione, a mantenere invariato il rapporto tra volumi destinati a discarica e la densità/ saturazione del territorio di riferimento.

In altre parole quel parametro, in funzione preclusiva vuole impedire che la volumetria dei rifiuti gestiti da un impianto autorizzato, indipendentemente dalla superficie occupata, superi il valore soglia di tollerabilità, ossia quello individuato come criterio massimo in base al fattore di pressione.

E' evidente pertanto che detto criterio debba e possa essere applicato a prescindere dal consumo di ulteriore suolo.

7.2. Le evidenziate caratteristiche funzionali del fattore, che lo rendono eccentrico rispetto agli altri criteri di localizzazione, spiegano perché, come condivisibilmente ritenuto dal primo giudice, la previsione contenuta nel paragrafo 14.6.3. delle N.T.A. sia una norma speciale, come tale avente portata derogatoria rispetto a quelle citate dalla parte appellante, contenute nell'art.13 comma 4 delle N.T.A. del P.R.G.R. e al paragrafo 14.5. del P.R.G.R., che limitano la nozione di modifica rilevante, assoggettata al nuovo regime, solo a quelle che implicano ulteriore consumo di suolo.

8. Il terzo motivo d'appello contesta che questa ritenuta applicazione della normativa anche alle modifiche non comportanti il consumo di suolo violerebbe in ogni caso il principio di proporzionalità, cogente a livello europeo.

8.1. Il motivo è infondato.

8.1.1. Innanzitutto il detto indicatore è stato introdotto dalla giunta regionale lombarda in sede regolativa, sfruttando l'ampia discrezionalità amministrativa che la legge regionale n. 12 del 2007, al comma 7 dell'art. 8, attribuiva all'ente, quanto alla possibilità di dettare i criteri per individuare le aree non idonee, con un'estensione semantica vieppiù opportuna e comprensibile, considerato

che gli impianti in questione gestiscono un'attività certamente non benefica per l'ambiente.

Non a caso, lo smaltimento in discarica è, fra tutti, il metodo considerato meno rispettoso dell'ambiente a livello unionale, ai sensi della Direttiva UE 2018/850/UE e del d. lgs. 121 del 2020, che lo configura quale rimedio estremo di trattamento dei rifiuti, da autorizzare con particolari cautela e parsimonia.

In questo quadro, il fattore in questione, e la decisione di ritenerlo applicabile agli impianti esistenti a prescindere dall' ulteriore consumo di suolo, non si rivela affatto una scelta irragionevole ed anzi è congrua rispetto alle esigenze connesse ad una corretta gestione ambientale del territorio, da rispettare al momento della realizzazione (o dell'ampliamento, come accade nel caso di specie) di un impianto di trattamento di rifiuti.

8.1.2. Tanto premesso, con riferimento al caso di specie, si osserva che, nel comune di Montichiari, sede di localizzazione della discarica in questione, già esiste un rapporto che è abnorme, con riferimento al fattore di pressione, in quanto è pari a dodici milioni di mc. di rifiuti già depositati in un'area circoscritta che presenta un'alta densità abitativa; dunque, la decisione di escludere aumenti di volumetria, rispetto a quelli già autorizzati, indipendentemente da un ulteriore consumo di suolo, lungi dal potersi ritenere eccessiva o sproporzionata, è al contrario ragionevole e conforme ad una corretta attività amministrativa a tutela dell'ambiente.

9. Il quarto motivo d'appello contesta la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non sorretto da interesse ad agire il terzo ricorso per motivi aggiunti, proposto avverso la D.G.R. X/7680/2018 nelle parti in cui ha riprodotto e richiamato le precedenti previsioni del 2014 e del 2017.

9.1. Il motivo è infondato perché, come riconosciuto dalla stessa parte appellante – che ha ammesso di averla impugnata per mero "tuziorismo" - la detta D.G.R. non innova la disciplina nella parte di interesse, limitandosi a richiamare, nelle premesse, le precedenti previsioni.

Si è già chiarito, peraltro, come le disposizioni in concreto lesive della posizione azionata in questa sede fossero già contenute nella delibera del 2014, il che esclude, a maggior ragione, un autonomo interesse della parte a gravare quelle, di mero rinvio, che sono contenute nella delibera del 2018, come pure, come già osservato, ad impugnare quelle contenute nella delibera del 2017.

10. Il quinto motivo d'appello, dopo aver ricordato che la gestione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti rientra nell'ambito di applicazione della direttiva n. 2006/123/CE, relativa a "servizi nel mercato interno" e che i relativi regimi autorizzativi statali devono basarsi su criteri di valutazione giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, al quale vanno commisurati, nel rispetto del principio di proporzionalità, segnala che l'introduzione della previsione basata sul fattore di pressione violerebbe il principio di proporzionalità, oltre a porsi in contrasto con gli obiettivi perseguiti a livello europeo, ed attuati con legge di recepimento, dalla procedura di VIA.

Detto criterio, secondo la parte appellante, impone infatti un parametro ostativo rigido ed astratto, in presenza del quale qualsiasi indagine di impatto ambientale sarebbe preclusa, con inammissibile elusione della normativa unionale in materia di VIA.

Queste considerazioni valgono, a maggior ragione, per lo specifico fattore di pressione comunale se ancorato al solo aumento volumetrico, che finisce per far derivare, *a priori* e con presunzione assoluta, da tale grandezza una maggiore incidenza dell'impatto ambientale, nonostante si tratti di due elementi fra loro non direttamente correlati.

In tali sensi, la doglianza conclude chiedendo la rimessione alla Corte di Giustizia U.E. della relativa questione pregiudiziale, per contrasto della legge regionale n. 12 del 2007 coi principi unionali in materia di ambiente.

In sostanza sostiene la parte appellante che la Direttiva 85/337/CEE, prevedendo la sottoposizione del progetto alla VIA per l'autorizzazione di un

impianto di smaltimento di rifiuti, riserverebbe a quest'ultima procedura, in via esclusiva, la complessiva valutazione dell'impatto ambientale derivante da un impianto produttivo.

La normativa in questione avrebbe dunque invaso un ambito di competenza della normativa sovra-nazionale. Infatti, imponendo un criterio localizzativo astratto finirebbe per essere pregiudizialmente ostativa all'azionamento di una procedura di verifica imposta dalla normativa unionale, con conseguente violazione di quest'ultima.

10.1. Il motivo è infondato.

10.1.1. Innanzitutto è dubbio che vi sia un interesse della parte appellante a sollevare la relativa questione perché: 1. l'amministrazione non ha escluso che la richiesta di ampliamento proposta dalla parte appellante dovesse essere sottoposta a VIA, (ma tale passaggio era evidentemente superfluo, in fatto, essendosi evidenziato il contrasto col parametro regolativo NdR); 2. il procedimento di VIA avrebbe aggravato e non semplificato la procedura, dunque l'esponente non trarrebbe alcun giovamento dall'eventuale accoglimento del relativo motivo.

10.1.2. Quanto precede dimostra, al contempo, che la questione, per come proposta, non è rilevante per la decisione del presente giudizio, il che già esclude la necessità di una rimessione pregiudiziale della controversia all'attenzione del giudice unionale.

10.1.3. In ogni caso il motivo è anche infondato.

10.1.3.1. Si è già osservato come non possa fondatamente sostenersi che il fattore di pressione comunale rappresenti un criterio irragionevole, essendo funzionale piuttosto ad evitare la concentrazione delle discariche su di un dato territorio, in coerenza coi principi unionali che guardano con particolare sfavore a questa tipologia di impianti.

10.1.3.2. Inoltre la funzione riveniente dall'applicazione di questo criterio - che è astratto nella previsione regolativa che lo contempla e diviene concreto solo una volta applicato dalla competente amministrazione – non si

sovrappone a quella della VIA, che ha oggetto una valutazione finalizzata alla verifica del complessivo impatto ambientale riveniente dalla realizzazione di un impianto produttivo.

Questo implica che i due istituti non confliggono fra loro né sono incompatibili l'uno con l'altro, il che, in ipotesi, potrebbe anche consentire ad un progetto che non sia in linea con il fattore di pressione comunale, di essere comunque sottoposto a VIA. In altre parole, poiché la condizione regolativa di cui alla Delibera giuntale impugnata non pregiudica l'operatività dell'istituto europeo, non è vero che l'applicazione del parametro in questione elude la normativa VIA, stanti le evidenti differenze funzionali e contenutistiche tra questi due istituti.

La VIA rappresenta infatti un procedimento di *screening* della compatibilità ambientale del progetto, che opera "a valle" della sua presentazione, viceversa il fattore di pressione comunale è un criterio regolativo, suscettibile di essere applicato, in astratto ad una serie indeterminata ed indeterminabile di casi.

10.1.3.3. Aggiungasi che, come pure già ricordato, la legge prevedeva un'ampia estensione della discrezionalità amministrativa della regione per quanto riguarda la possibilità di individuare criteri localizzativi per aree non idonee, con una lata portata semantica della relativa disposizione, vieppiù opportuna e comprensibile, dal momento che quelli in questione rappresentano impianti che producono effetti certamente non benefici sul territorio di insediamento.

10.1.3.4. Del resto, come anche osservato, lo smaltimento in discarica dei rifiuti è, fra tutti, il metodo considerato meno rispettoso dell'ambiente a livello sovranazionale ai sensi della Direttiva UE 2018/850/UE e del d. lgs. 121 del 2020 e dunque, anche per il diritto unionale, esso rappresenta un rimedio estremo per il trattamento dei rifiuti che va autorizzato con particolari cautela e parsimonia.

A tutto concedere, pertanto, ricorrevano i motivi imperativi di interesse generale che giustificavano, anche per l'ordinamento europeo, la limitazione alle attività economiche imposte dal criterio in questione, nel rispetto del

principio di proporzionalità e dei principi contenuti nella Direttiva n. 126 del 2006.

10.1.3.5. In definitiva la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E., oltre a non essere rilevante per la decisione della presente controversia, è anche manifestamente infondata, e pertanto va respinta.

11. Questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le ragioni della controversia giustificano la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 18 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Franconiero, Presidente FF

Giovanni Sabbato, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore

Carmelina Addesso, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

L'ESTENSORE
Sergio Zeuli

IL PRESIDENTE
Fabio Franconiero

IL SEGRETARIO